

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 64 DEL 3/04/2017

OGGETTO:

Dimissioni volontarie dall'impiego con diritto a pensione dal 01.09.2017 del dipendente sig. P. P. – matricola 35.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la domanda, presentata in data 31.03.2017 del sig. P. P. - matr. 35, nato a Lavagno (VR) il 28.06.1953 e residente a Illasi (VR) in via Mezzavilla n. 39, CAP 37031, dipendente di ruolo dell'ESU di Verona con inquadramento nella categoria D, posizione economica D-6, con la quale ha chiesto di essere collocato a riposo con diritto a pensione INPS (gestione ex INPDAP) a decorrere dal 01.09.2017;

ACCERTATO che lo stesso, alla data del 31.08.2017, maturerà servizi utili ai fini del diritto a pensione per un totale di anni 43, mesi 00, e giorni 20, così divisi:

Ricongiunti art. 2 L. 29/79 Decreto
n. 193598 del 18.11.1992 anni **03** mesi **02** giorni **06**

Art. 6 L. 29/79:

- Servizio militare
(art. 20 L. 958/86, art. 1 L. 274/91) anni **01** mesi **00** giorni **27**

- ex Opera Universitaria di Padova anni **02** mesi **02** giorni **17**

Regione Veneto anni **01** mesi **09** giorni **00**

ESU di Verona anni **34** mesi **10** giorni **00**

RICHIAMATO l'art. 24, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i. *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”*

VISTA la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RICHIAMATA la Circolare INPS n. 63 del 20.03.2015 con la quale si precisa che:

- in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;
- in particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”;*
- fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 (vedi circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e punto 3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012) in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (incremento di 3 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni - per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità;

VISTO che:

- l'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, nel sostituire il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 194) che *"Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione"*;

VISTE le Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 14.03.2012;

CONSIDERATO che al 31.08.2017 il sig. P. P. - matr. 35 – avrà maturato il requisito richiesto per il diritto alla pensione anticipata, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva ;

CONSTATATA la regolarità del periodo di preavviso ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. del 09.05.2006;

RITENUTO pertanto che il dipendente sig. P. P. - matr. 35 – possa essere collocato a riposo con diritto a pensione anticipata a decorrere dal 01.09.2017;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10.06.1991;

VISTI il C.C.N.L. del 06.07.1995 ed i C.C.N.L. successivi del Comparto Regioni - Enti Locali;

VISTA la Legge n. 335 del 08.08.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di prendere atto, per quanto esposto nella parte narrativa, delle dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2017, presentate dal sig. P. P. - matr. 35 – nato a Lavagno (VR) il 28.06.1953, attualmente in servizio con inquadramento nella categoria D, posizione economica D-6;
2. che l'Ufficio Risorse Umane predisponga e trasmetta all'INPS gestione ex INPDAP, sede Provinciale di Verona, la documentazione necessaria alla liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico;
3. di riservare a successivo provvedimento la determinazione dell'indennità di fine servizio spettante per il servizio prestato presso l'ente.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE

(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
